



concessione da parte dello Stato». Questo ordine del giorno non fu mai messo ai voti, ma per comune ammissione sancì il cosiddetto “compromesso costituzionale”, il punto di incontro cioè delle diverse culture presenti nell’Assemblea costituente, che si riconobbero tutte nella centralità della persona umana.

Ritroviamo formulati in sintesi quei concetti nell’articolo 2 della Costituzione: «Lo Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità». Ogni persona è quindi portatrice di diritti originari: non è lo Stato che li concede o li attribuisce; al contrario, è lo Stato a doverli riconoscere, per il singolo e per le comunità in cui vive. L’originarietà dei diritti inviolabili costituisce pertanto un limite ben preciso per il potere pubblico e ha importantissime conseguenze giuridiche. La prima è la radicale uguaglianza e parità tra i cittadini, ciascuno dei quali è un fine in sé stesso e non può mai essere un mezzo. Al contrario, è un preciso compito della Repubblica operare per il pieno sviluppo della persona, in ossequio alla sua dignità.

Iole Mucciconi

Le parole della Costituzione Il rispetto della persona

Perchè la Carta parla di “dignità sociale”
e non di “dignità umana”?

Le parole “dignità umana” compaiono nella Costituzione solo all’articolo 41, dedicato all’iniziativa economica, mentre l’articolo 3, la norma sull’uguaglianza di tutti i cittadini, parla di “dignità sociale”. Manca quindi un’affermazione che ponga esplicitamente al centro del sistema costituzionale la dignità umana, ma non si nutre alcun dubbio sul

fatto che la nostra Costituzione abbia come pietra angolare proprio la dignità dell’uomo, sotto la specie della centralità della persona umana. Fu un ordine del giorno di Giuseppe Dossetti, durante i lavori dell’Assemblea costituente, a formulare i concetti basilari, che ancora oggi rimangono espressi al meglio con quelle parole.

La nuova legge fondamentale avrebbe do-

vuto riconoscere tre cose: «La precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella pienezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella; (...) la necessaria socialità di tutte le persone; (...) l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente a ogni